

pertec



Credito di Imposta per
sponsorizzazioni sportive

CREDITO DI IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche

Art. 9, comma 1, D.L. n.4/2022 (Decreto Sostegni ter)

Art. 10, comma 1, D.L. n.73/2021

Art. 81, D.L. n. 104/2020

1. OBIETTIVI

Sostenere ed incentivare investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di organizzazioni sportive professionali e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

L'agevolazione è concessa alle Imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili all'agevolazione gli investimenti in spese pubblicitarie e sponsorizzazioni a **leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche**

- con **ricavi** (cfr. art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR) **prodotti in Italia**, nel periodo di riferimento, **almeno pari a 150.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro**
- Che certifichino di svolgere **attività sportiva giovanile** che soddisfino i seguenti requisiti

Requisiti	Interventi 2022	Interventi 2023
a) Periodo ricavi ente sponsorizzato	Ricavi del 2021	Ricavi del 2022
b) Importo sponsorizzazione della	> 10.000 euro	> 10.000 euro
c) Periodo di riferimento della sponsorizzazione	01/01/2022 – 31/03/2022	01/01/2023 – 31/03/2023
		01/07/2023 – 30/09/2023
d) Modalità di pagamento della sponsorizzazione	Bonifici bancari o postali	Bonifici bancari o postali

4. ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste in un **credito d'imposta fino al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 90 milioni di euro**, che rappresenta il tetto massimo di spesa attribuito alla misura.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

Il riconoscimento del credito di imposta, per le società e associazioni sportive costituite dall'anno 2022, si ritiene rilevante esclusivamente la soglia di investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle stesse società e azioni.

L'agevolazione è riconosciuta ai sensi del **regime "de minimis"**.

5. MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il **credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione** presentando modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici.

Il **decreto attuativo di prossima emanazione** andrà a disciplinare le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al punto 4.

Per fruire dell'agevolazione, i soggetti interessati devono presentare domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso piattaforma online:

- A breve saranno aperti i termini per l'inoltro delle domande relative all'anno 2022 attraverso la piattaforma online.
- I Termini per l'invio delle domande relativa al 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022.

pertec

PERTEC SRL

Sede legale e operativa: Viale Virgilio, n. 58/i – 41123 Modena (MO) –
www.pertec.it
